



CITTÀ DI CHIVASSO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 534 del 17/11/2023

Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA. DISCIPLINA DELLA VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, NONCHÈ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E ALLUMINIO. DISCIPLINA DELLA VENDITA DI BEVANDE ALCOOLICHE.

PREMESSO CHE

- ✓ nella giornata del 26 novembre p.v. l'Amministrazione comunale di Chivasso ha previsto l'installazione di un maxi schermo in Piazza Carta di Chivasso al fine di trasmettere in diretta l'ultima gara del campionato del Mondo di Moto Gp che vede impegnato l'ex cittadino chivassese Francesco Bagnaia con l'utilizzo a tale scopo della piazza d'Armi nord (piazza Carta di Chivasso), della via lungo piazza d'Armi nel tratto tra via Torino ed il Foro Boario nonché di altre aree viabili per garantire la sicurezza dell'evento per il quale è stata prevista una affluenza massima pari a 4.700 spettatori.

RILEVATO CHE

- ✓ da una analisi della manifestazione si ritiene necessario individuare gli interventi da porre in essere al fine di minimizzare i rischi sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico;
- ✓ la presenza di pubblico, il clima festoso ed il contesto in se possono incoraggiare il rischio di consumo di alcool e potrebbero registrarsi comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone;
- ✓ è necessario rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia, adeguandolo alla specificità degli eventi su richiamati;

RITENUTO CHE sulla scorta delle indicazioni ministeriali, l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contribuire al contrasto dei possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al consumo di bevande alcoliche ed alla presenza di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio:

- ✓ divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche gradazione superiore ai 22 volumi
- ✓ divieto di somministrazione di cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio
- ✓ divieto di vendita di cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio
- ✓ divieto di porto e di detenzione di cibi e bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o in lattine di alluminio e di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 22 volumi nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dall'evento di cui in premessa e nelle vicinanze

CONSIDERATO pertanto, che sussiste la necessità improcrastinabile, a tutela dei preminenti diritti delle persone alla sicurezza, alla libertà di movimento, alla salute, nonché per esigenze di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, dell'igiene e del decoro, in riferimento alla manifestazione di cui in premessa di vietare nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dall'evento stesso e nelle zone ad esso limitrofe i comportamenti descritti a punto precedente e ritenuti potenzialmente pericolosi

RITENUTE sufficienti le sopra esposte ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, durante le fasi e gli eventi delle manifestazioni, per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro, di lattine in alluminio e di altri contenitori di bevande, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici, così come le ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, quali presupposti per l'emanazione di un provvedimento limitativo del consumo di bevande alcoliche in occasione dell'evento in parola

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza, anche *extra ordinem*, per la tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità e della sicurezza urbana;

VISTA la legge n.48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città" che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra l'altro:

- ✓ le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- ✓ l'incuria, il degrado di immobili;
- ✓ le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;

VISTI

- ✓ l'articolo 12 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni in materia di pubblici esercizi”;
- ✓ la circolare n. 300/A/4228/17/149/2017/08 Ministero dell'Interno del 23 maggio 2017 esplicativa delle disposizioni e le modifiche normative della legge di cui al precedente punto;
- ✓ la circolare n. 055/OP/0001991/2017/1 del Capo della Polizia del 07 giugno 2017 che detta disposizioni in materia di “Safety” e “Security” in caso di manifestazioni pubbliche;
- ✓ la circolare n. U0011464 Ministero degli Interni, Dipartimento VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 19/06/2017;
- ✓ la circolare n. 11001/1/110/(10) “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva” del 18 luglio 2018 del Ministero degli Interni;
- ✓ l'articolo 17 comma 2 del TULLPS.

ORDINA

- **Il giorno 26 novembre 2023 tra le ore 12.00 e le ore 19.00 in piazza D'Armi nord, detta piazza Carta di Chivasso, ed in via Lungo piazza d'Armi**

È FATTO DIVIETO DI:

- 1. somministrazione e vendita di bevande alcoliche di gradazione superiore ai 22 volumi. Ai pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, etc) è consentita la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione in concomitanza alla ristorazione.**
- 2. somministrare cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio**
- 3. vendere per asporto cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio**
- 4. svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura, su area pubblica o aperta al pubblico, in forma itinerante, se non autorizzata**
- 5. porto e detenzione su area pubblica, a qualunque titolo, di contenitori in vetro e lattine di alluminio**
- 6. porto e detenzione nelle aree pubbliche indicate, a qualunque titolo, di bevande alcoliche, di gradazione superiore ai 22 volumi**
- 7. compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana, l'ordine pubblico, la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi**

AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni del presente atto sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00 secondo la disciplina dell'art. 16 della Legge 689/81.

A carico dei trasgressori esercenti le attività commerciali, destinatari della notifica del presente atto, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 17 co. 2 del TULPS; l'Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all'art.11 della Legge n.689/81.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

INCARICA

Il Corpo di Polizia Locale di procedere alla massima diffusione del presente provvedimento mediante consegna ai pubblici esercizi ed agli esercizi commerciali interessati.

Gli Uffici comunali competenti di pubblicare la presente ordinanza sul sito internet dell'Amministrazione e di darne la massima diffusione attraverso gli organi di stampa ed i social media.

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale di procedere, anche attraverso l'ausilio di personale dell'impianto di sicurezza della manifestazione appositamente incaricato, alla verifica dell'ottemperanza del presente atto.

TRASMETTE

Il presente atto:

- al Comandante Compagnia dei Carabinieri di Chivasso
- al Comandante Stazione Carabinieri di Chivasso
- al Comando della Guardia di Finanza di Chivasso
- e p.c.
- al Sig. Prefetto di Torino
- al Sig. Questore di Torino

INFORMA

- che il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Lauria, quale Dirigente e Comandante il Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile

- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione

IL DIRIGENTE
Marco Lauria

IL SINDACO
Claudio Castello
Firmato digitalmente